COMMISSIONE XI

**LAVORO PUBBLICO E PRIVATO**

**30.**

# SEDUTA DI VENERDÌ 7 OTTOBRE 1988

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **VINCENZO MANCINI**

## INDICE

PAG.

**Proposta di legge** (Discussione e approvazione):

Mancini Vincenzo ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 10, n. 3, della legge 3 marzo 1987, n. 61, concernente modificazioni ed integrazioni della legge 6 dicembre 1971, n. 1084, per la disciplina del fondo di previdenza per il personale dipendente da aziende private del gas (2974) ..... 2

Mancini Vincenzo, *Presidente* ..... 2, 3

Bianchi Fortunato ..... 3

Cavicchioli Andrea ..... 3

Formica Rino, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale* ..... 3

Pallanti Novello ..... 3

Rebecchi Aldo, *Relatore* ..... 2

Santoro Italico ..... 3

PAG.

**Votazione segreta:**

Mancini Vincenzo, *Presidente* ..... 3

**Proposta di legge** (Discussione e rinvio):

Mancini Vincenzo ed altri: Nuove disposizioni in materia di ricorrenze festive (461) ..... 3

Mancini Vincenzo, *Presidente* ..... 3, 4, 7, 8

Balbo Laura ..... 7

Cavicchioli Andrea ..... 6

Formica Rino, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale* ..... 8

Ghezzi Giorgio ..... 5

Pallanti Novello ..... 7, 8

Santoro Italico, *Relatore* ..... 4, 8

Sapienza Orazio ..... 6

**La seduta comincia alle 8,30.**

ORAZIO SAPIENZA, *Segretario,* legge il processo verbale della seduta precedente.

*(È approvato).*

**Discussione della proposta di legge Mancini Vincenzo ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 10, numero 3, della legge 3 marzo 1987, n. 61, concernente modificazioni ed integrazioni della legge 6 dicembre 1971, n. 1084, per la disciplina del fondo di previdenza per il personale dipendente da aziende private del gas (2974).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Mancini Vincenzo, Pallanti, Rebecchi, Cavicchioli, Bianchi, Facchiano, Santoro, Biondi, Cima e Diaz: « Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 10, n. 3, della legge 3 marzo 1987, n. 61, concernente modificazioni ed integrazioni della legge 6 dicembre 1971, n. 1084, per la disciplina del fondo di previdenza per il personale dipendente da aziende private del gas ».

La proposta di legge al nostro esame reca la firma di quasi tutti i gruppi rappresentati in Commissione, e poiché investe la nostra esclusiva competenza, non necessita dei pareri di altre Commissioni.

L'onorevole Rebecchi ha facoltà di svolgere la relazione.

ALDO REBECCHI, *Relatore.* Desidero innanzitutto ricordare che con il contributo di molti colleghi, componenti della Commissione anche in questa legislatura, fu varata, il 3 marzo 1987, la legge n. 61, che modificava parzialmente ed integrava la legge n. 1084 del 1971, concernente il fondo di previdenza per il personale dipendente da aziende private del gas. Si intendeva, in tal modo, realizzare tendenzialmente l'obiettivo – perseguito da tempo dai sindacati – di assicurare a tutti gli operatori del settore privato del gas un trattamento previdenziale perequato.

Purtroppo, in sede di applicazione della legge, il ramo legale dell'INPS sollevò dubbi interpretativi in ordine agli effetti derivanti dal comma 10, punto 3, dell'articolo 1. Successivamente, la questione è stata sottoposta alle valutazioni del comitato esecutivo dell'INPS, il quale a sua volta ha richiesto al ministro del lavoro un chiarimento interpretativo al riguardo.

È stato ritenuto, a questo punto, opportuno un intervento del legislatore volto a rimuovere le residue perplessità, mediante una norma che richiamasse espressamente, tra i requisiti per il prepensionamento, anche l'anzianità minima di quindici anni di contribuzione al fondo di previdenza, esplicitando il requisito contributivo specifico minimo già previsto dalla normativa previgente o, per i pensionamenti degli iscritti che abbiano compiuto i sessanta anni, dalla stessa legge 3 marzo 1987, n. 61, all'articolo 1, comma 10, n. 3.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

NOVELLO PALLANTI. Mi dichiaro a favore di una sollecita approvazione del provvedimento, che è atteso da tempo.

FORTUNATO BIANCHI. Il gruppo democristiano ritiene opportuna l'immediata approvazione della proposta di legge, volta a sanare molte incongruenze manifestatesi in sede operativa.

ANDREA CAVICCHIOLI. A nome del gruppo socialista, mi dichiaro favorevole al provvedimento in esame.

ITALICO SANTORO. Anche il gruppo repubblicano auspica l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ART. 1.

1. Il numero 3) del comma 10 dell'articolo 1 della legge 3 marzo 1987, n. 61, si interpreta nel senso che la disposizione si applica agli iscritti che cessino dal servizio, pur non avendo compiuto il 60° anno di età, ma possano far valere almeno 15 anni di contribuzione al fondo ed abbiano diritto alla pensione di anzianità secondo le norme vigenti sull'assicurazione generale obbligatoria.

Il relatore, onorevole Rebecchi, ha presentato il seguente emendamento:

*Al comma 1, sostituire le parole dall'inizio fino a* n. 61 *con le seguenti:*

Il n. 3) dell'articolo 16 della legge 6 dicembre 1971, n. 1084, come sostituito dal numero 3 del comma 10 dell'articolo 1 della legge 3 marzo 1987, n. 61.

RINO FORMICA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Mi dichiaro favorevole all'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. *(È approvato).*

Trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà immediatamente votata a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Mancini Vincenzo ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 10, numero 3, della legge 3 marzo 1987, n. 61, concernente modificazioni ed integrazioni della legge 6 dicembre 1971, n. 1084, per la disciplina del fondo di previdenza per il personale dipendente da aziende private del gas » (2974):

Presenti e votanti ..... 27
Maggioranza ..... 14

Voti favorevoli ..... 27
Voti contrari ..... 0

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Anselmi, Antonucci, Azzolini, Balbo, Battaglia Pietro, Bianchi, Borruso, Cavicchioli, Cavigliasso, Diaz, Francese, Gelpi, Ghezzi, Lodi Faustini Fustini, Loiero, Lucenti, Mancini Vincenzo, Migliasso, Nappi, Pallanti, Rebecchi, Recchia, Samà, Sanfilippo, Santoro, Sapienza, Tealdi.

**Discussione della proposta di legge Mancini Vincenzo ed altri: Nuove disposizioni in materia di ricorrenze festive (461).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Mancini

Vincenzo, Cristofori, Borruso, Antonucci, Battaglia Pietro, Binetti, Carrus, Cimmino, Gelpi, Gottardo, Loiero, Pisicchio, Righi, Rocchi, Sapienza e Tealdi: « Nuove disposizioni in materia di ricorrenze festive ».

Ricordo che questa proposta di legge riproduce il testo unificato approvato dalla Commissione lavoro nella precedente legislatura e che, dopo l'esame in sede referente nella seduta del 21 ottobre 1987, la Commissione ha deliberato all'unanimità di richiederne il trasferimento in sede legislativa.

Comunico che la V Commissione bilancio, in data 28 luglio 1988, ha espresso parere favorevole sulla proposta di legge.

Comunico altresì che la I Commissione affari costituzionali, in data 11 novembre 1987, ha espresso parere favorevole con la seguente osservazione: « Si suggerisce la seguente diversa formulazione dell'articolo 1 della proposta di legge:

"1. Il giorno 2 giugno, giornata della proclamazione della Repubblica, è dichiarato festa nazionale.

2. La celebrazione della festa del 2 giugno ha luogo nella prima domenica di giugno ed è dedicata alla celebrazione della fondazione della Repubblica.

3. È, altresì, festa nazionale il 4 novembre, giornata dell'unità nazionale, dei caduti di tutte le guerre e delle forze armate.

4. La celebrazione della festa nazionale del 4 novembre ha luogo nella prima domenica di novembre; è dedicata alla celebrazione dell'unità nazionale e alla commemorazione dei martiri e dei caduti che, dai primi moti indipendentistici prerisorgimentali al compimento dell'unità nazionale e alla lotta di liberazione, hanno concorso in modo decisivo alla formazione della coscienza nazionale ed unitaria dello Stato italiano" ».

L'onorevole Santoro ha facoltà di svolgere la relazione.

ITALICO SANTORO, *Relatore*. Il provvedimento in esame ricalca il testo di un disegno di legge presentato dal Governo nella passata legislatura e si propone essenzialmente lo scopo di riordinare la materia delle ricorrenze festive tenendo conto dei vari provvedimenti susseguitisi sull'argomento, del Concordato con la Santa Sede e delle soluzioni fatte proprie dalla contrattazione collettiva. In quest'ottica, il provvedimento può considerarsi per gran parte ricognitivo della situazione di fatto e di diritto attualmente esistente.

Rispetto a tale impostazione, qualche perplessità è suscitata dall'articolo 7, che introduce sanzioni per comportamenti che nella prassi relativa alla normativa vigente non risultano essere vietati. Ci si riferisce all'assegnazione al lavoro nel corso delle festività infrasettimanali, che viene vietata salvo la ricorrenza delle ipotesi permissive previste dalla legge del 1934 per il lavoro domenicale.

Non sembra neppure soddisfacente l'alternativa proposta di superare il divieto attraverso i contratti collettivi di lavoro, anche perché rimarrebbero cristallizzanti per il lavoro domenicale « i casi previsti dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370 » (in controtendenza con l'esigenza avvertita di un loro ampliamento) e addirittura estesi ad ipotesi attualmente estranea a qualsiasi limitazione.

Conseguentemente, si propone di rimodellare la dizione dell'articolo 6 della legge n. 260 del 1949, depenalizzando – come per altro già figura nel testo del disegno di legge n. 461 – la sanzione prevista nella legge testè citata. Il testo dovrebbe pertanto così recitare: « In caso di inosservanza delle norme di cui alla presente legge gli imprenditori sono puniti con una sanzione amministrativa pari a lire 500 mila ».

Fra l'altro, in tal modo si realizzerebbe una condizione paritaria fra tutti gli imprenditori pubblici e privati, nel caso in cui dovessero essere inadempienti rispetto alla normativa.

PRESIDENTE. Prima di aprire la discussione sulle linee generali, dichiaro di sottoscrivere l'emendamento proposto dal relatore, di cui condivido il contenuto.

Inoltre, invito la Commissione a valutare se non sia il caso di tradurre in emendamento le osservazioni della Commissione affari costituzionali che, a mio parere, offrono una migliore e più adeguata formulazione dell'articolo 1.

Ho predisposto, pertanto, un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1, che riassume e traduce le osservazioni inserite nel parere della Commissione affari costituzionali.

L'emendamento è del seguente tenore:

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

ART. 1.

*(Feste nazionali).*

1. Il giorno 2 giugno, giornata della proclamazione della Repubblica, è dichiarato festa nazionale.

2. La celebrazione della festa del 2 giugno ha luogo nella prima domenica di giugno ed è dedicata alla celebrazione della fondazione della Repubblica.

3. È, altresì, festa nazionale il 4 novembre, giornata dell'unità nazionale, dei caduti di tutte le guerre e delle forze armate.

4. La celebrazione della festa nazionale del 4 novembre ha luogo nella prima domenica di novembre; è dedicata alla celebrazione dell'unità nazionale e alla commemorazione dei martiri e dei caduti che, dai primi moti indipendentistici prerisorgimentali al compimento dell'unità nazionale e alla lotta di liberazione, hanno concorso in modo decisivo alla formazione della coscienza nazionale ed unitaria dello Stato italiano.

Con tale emendamento si propone, in particolare, il collegamento della commemorazione dei martiri e dei caduti con la festività del 4 novembre, anziché con quella del 2 giugno.

Tale formulazione, scaturente, come ripeto, dal parere della Commissione affari costituzionali, mi sembra preferibile. D'altra parte, il contenuto normativo dell'articolo sostitutivo non si discosta molto da quello del testo originario: ciò che i colleghi dovranno in realtà valutare è soltanto se ritengano preferibile che la commemorazione dei martiri e dei caduti che « hanno concorso in modo decisivo alla formazione della coscienza nazionale ed unitaria dello Stato italiano » rimanga collegata con la festività del 2 giugno oppure – secondo quanto auspicato anche dalla I Commissione – con quella del 4 novembre.

Rendo noto ai colleghi, inoltre, che l'onorevole Cavicchioli ha presentato il seguente emendamento all'articolo 4:

*All'articolo 4, comma 10, sostituire le parole:* di cui ai precedenti commi 7, 8 e 9 *con le seguenti:* previsti per i giorni festivi.

Dichiaro aperta la discussione sulla linee generali.

GIORGIO GHEZZI. Ho l'impressione, da un punto di vista più generale, che forse varrebbe la pena di rivedere la materia nel suo complesso, anziché « rattoppare » il sistema vigente, adattandolo a quanto nel frattempo è intervenuto. Sarebbe il caso, a mio avviso, di procedere ad una modifica più sistematica.

Vorrei aggiungere alcune osservazioni di carattere più particolare.

In merito all'articolo 1, personalmente ritengo preferibile il testo originariamente proposto, se non altro perché prevede una connessione tra la commemorazione dei martiri della Resistenza e la festa della Repubblica.

Vi è poi un altro punto, signor presidente, che mi lascia estremamente dubbioso. Temo, infatti, che si possa addirittura sollevare la questione di legittimità costituzionale nei confronti dell'articolo 7, non soltanto nel testo originario, ma anche nel nuovo testo proposto dal relatore con il suo emendamento, che recita testualmente: « In caso di inosservanza delle norme di cui alla presente legge gli imprenditori sono puniti con una sanzione amministrativa pari a lire 500 mila ». Si potrebbe innanzitutto osservare

che, in genere, tali sanzioni richiedono una specificazione: ad esempio, lire 500 mila per ogni lavoratore, per ogni giornata lavorativa, e via dicendo. Questi, però, sono solo dettagli di natura tecnica. Il punto fondamentale è, invece, il seguente: alcune delle festività la cui inosservanza comporterebbe per il datore di lavoro il pagamento della sanzione, sono festività religiose determinate d'intesa tra la Repubblica italiana e la Santa Sede ai sensi dell'articolo 6 dell'attuale testo di revisione del Concordato.

Ho l'impressione che se venisse sollevata di fronte ad un giudice ordinario la questione della legittimità costituzionale di una sanzione (sia pure depenalizzata) conseguente all'inadempimento di obblighi derivanti da intese stipulate con la Santa Sede, molto probabilmente tale giudice riterrebbe la questione non manifestamente infondata e la sottoporrebbe alla Corte costituzionale sotto il profilo della probabile lesione dei diritti di libertà religiosa e del principio di eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, qualunque sia la loro fede religiosa. Tale principio, infatti, potrebbe essere incrinato, stabilendo che l'inosservanza di norme derivanti da trattati stipulati con la Santa Sede sia addirittura gravata da sanzioni *erga omnes*. Personalmente nutrirei qualche dubbio di legittimità costituzionale. Credo, quindi, che sarebbe opportuna una più matura riflessione sul tema che, per il resto, dovrebbe inserirsi all'interno di un ripensamento più generale dell'attuale disciplina delle festività infrasettimanali.

L'articolo 7 contiene un'equiparazione, anche per quanto riguarda la parte depenalizzata, al lavoro prestato di domenica, che trova una sua giustificazione non solo negli accordi stipulati fra lo Stato italiano e la Santa Sede, ma anche in ragione del recupero dell'usura fisica, di collegamento con la vita sociale, e così via (come ha spiegato la Corte costituzionale) che qui, comunque, non ricorrono: l'unica motivazione è quella che ho esposto e da essa nascono i dubbi che mi sono permesso di sollevare.

ANDREA CAVICCHIOLI. Anche a mio avviso esistono, rispetto ad un'esigenza complessiva di riordino della materia, problemi di approccio, alcuni dei quali sono stati sollevati dal collega Ghezzi. Io intendo ribadirli, perché dobbiamo conoscere la portata delle norme che approviamo ed è chiaro che l'articolo 7, sotto questo aspetto, ha un taglio notevole. Quindi, la proposta relativa ad un momento di riflessione – probabilmente accompagnato anche da un impegno della Commissione per una valutazione complessiva del tema che, senza dubbio, è rilevante – a mio giudizio merita la nostra attenzione. Non sarei pertanto sfavorevole alla proposta che è stata avanzata, purché vi sia l'impegno a dar seguito ai nostri lavori, pervenendo alla soluzione del problema, dopo la sessione di bilancio.

ORAZIO SAPIENZA, Avrei gradito esaminare l'*iter* attraverso il quale la Commissione in sede referente approvò il testo in discussione nella precedente legislatura per conoscere le motivazioni che hanno condotto alla formulazione dell'articolo 1. Non credo che i dubbi e le perplessità sorti stamane non siano stati allora affrontati nei modi dovuti; purtroppo, però, allo stato, manca il tempo di accedere a tale documentazione, per cui dobbiamo tener conto della proposta di legge così come essa è stata formulata.

Comunque, non sono così perplesso come i colleghi Ghezzi e Cavicchioli, essendo dell'avviso che il testo, sia pure con le modifiche suggerite dalla Commissione affari costituzionali, possa essere approvato. Manifesto invece perplessità in merito alla formulazione dell'emendamento del relatore all'articolo 1, convinto come sono che, ad esempio, il mancato riferimento agli accordi contrattuali o ai contratti collettivi di lavoro sia un fatto negativo. Non possiamo, infatti, non prevedere tale collegamento che, ovviamente, obbedisce anche ad una logica relativa alle aziende, logica che in questa sede dobbiamo tenere nel giusto conto.

I colleghi Ghezzi e Cavicchioli hanno avanzato l'ipotesi di un'ulteriore riflessione; personalmente, non sono contrario. L'unico problema che sollevo è quello di non ritardare eccessivamente l'*iter* di un provvedimento che, obiettivamente, sta andando avanti da troppo tempo e che occorre concludere rapidamente, se vogliamo che il riordino del settore sia una cosa seria e non una burla.

PRESIDENTE. Vorrei fare alcune precisazioni, a titolo di informativa, per aiutare la Commissione nelle determinazioni che dovrà assumere, specificando tuttavia che non intendo con ciò incidere su di esse.

D'accordo con i colleghi dell'ufficio di presidenza, ho iscritto la proposta di legge n. 461 all'ordine del giorno della seduta odierna perché essa, insieme con quella che abbiamo precedentemente approvato (ed abbiamo fatto molto bene, lo dico come commento consapevole), avrebbe potuto essere utilmente discussa in quanto, nel frattempo, erano pervenuti i pareri della I Commissione affari costituzionali (favorevole con osservazioni) e della V Commissione bilancio (che ha atteso un anno per pronunciarsi al riguardo).

Faccio presente che la I Commissione non ha sollevato problemi della stessa natura di quelli richiamati dall'onorevole Sapienza. Poiché non ritengo tale parere esaustivo di ogni preoccupazione dal punto di vista costituzionale, sono attento ad eventuali considerazioni che possano essere espresse; non nutro, tuttavia, la stessa convinzione esposta dal collega Sapienza, soprattutto in ordine al richiamo delle nuove intese con la Santa Sede, perché in questa Repubblica è operante la legge n. 121 del 1985, che recepisce quegli accordi. Ricordo che, nella passata legislatura, la Commissione lavorò intensamente su un disegno di legge; in quella sede, ci si rese conto che, qualora si fosse solo preso atto degli elementi di novità per l'istituzione di nuove festività, sarebbero rimasti in vigore quattro « brandelli » di leggi operanti al riguardo (tra le quali quelle del 1949 e del 1971).

Fu svolta dunque un'opera di sistemazione ricognitiva della normativa esistente, in modo che oggi, senza innovare più di tanto rispetto a questa, vi sia uno strumento che indichi le varie norme in vigore, con le modifiche e gli aggiornamenti nel frattempo intervenuti. Sono persuaso che, ove ci prefiggessimo – obiettivo da non abbandonare – di voler innovare al riguardo, al di là degli auspici l'appuntamento si porrebbe piuttosto lontano nel tempo, in quanto la materia comporta tutta una serie di implicazioni che si intersecano con competenze ed attribuzioni derivanti da accordi e contratti, con la definizione di orari di lavoro, il che ci porterebbe molto al di là dello scopo – non così limitato, ma neppure molto pretenzioso – di questa proposta di legge, che cerca, in definitiva, di dare una sistemazione, dal punto di vista principalmente ricognitivo, come ho già detto, alla situazione di fatto e di diritto attualmente esistente.

NOVELLO PALLANTI. È una sorta di testo unico.

PRESIDENTE. Esattamente. Ieri sera ho riesaminato tutti i precedenti della passata legislatura, e debbo dire che questo lavoro mi è servito come motivo di ulteriore riflessione.

Ho voluto fare queste precisazioni anche perché sono tranquillo circa il tipo di approccio al problema. Tra l'altro, poiché da lunedì avrà inizio la sessione di bilancio, occorrerebbe attendere, per procedere all'approvazione della proposta di legge, che la V Commissione esprimesse un nuovo parere.

LAURA BALBO. Desidero osservare che le considerazioni del presidente, relative all'*iter* del provvedimento al nostro esame, non tengono conto del fatto che, spesso, il trascorrere di un lungo periodo di tempo per l'approvazione di un provvedimento di legge può creare difficoltà al mantenimento del consenso inizialmente formatosi.

Ritengo inopportuna l'approvazione del provvedimento in esame, che può comportare una sostanziale riduzione dell'orario di lavoro con una logica vecchia ed in un'ottica limitata, nel momento in cui ci accingiamo a discutere, in una più ampia prospettiva, della revisione degli orari di lavoro quotidiani, settimanali ed annuali.

Una seconda osservazione riguarda il fatto che, nonostante vengano sempre sottolineati, con enfasi talvolta eccessiva, i cambiamenti della società italiana, ormai caratterizzata da realtà plurietniche, le nuove disposizioni in materia di ricorrenze festive, di cui oggi ci occupiamo, sembrano basarsi esclusivamente sulle tradizioni del nostro paese. Non è previsto alcuno spazio per l'espressione di tradizioni e religioni differenti dalle nostre.

Da tali disposizioni, pertanto, risulta un'immagine del nostro paese chiuso nelle proprie tradizioni e falsamente omogeneo.

NOVELLO PALLANTI. Ho ascoltato con attenzione la ricostruzione, effettuata dal presidente, delle vicende del provvedimento al nostro esame, alle quali ho partecipato con altri colleghi della Commissione. Devo osservare, però, che con il passare del tempo la situazione si è in parte modificata.

Condivido, pertanto, la proposta dell'onorevole Cavicchioli di aggiornamento dei lavori, non per insabbiare il provvedimento in materia di ricorrenze festive, ma per consentire una più approfondita riflessione.

ITALICO SANTORO, *Relatore*. Se la Commissione ritiene opportuno rinviare l'esame del provvedimento, nonostante le osservazioni del presidente, non posso che uniformarmi a tale orientamento.

RINO FORMICA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo si rimette all'orientamento prevalente in Commissione.

PRESIDENTE. Preciso all'onorevole Balbo che il provvedimento al nostro esame non ha l'ambizioso obiettivo di affrontare il problema degli orari di lavoro, ma il modesto scopo di riordinare la materia delle ricorrenze festive, senza introdurre sostanziali innovazioni, eccettuata quella di delegificare in relazione all'imbandieramento dei pubblici edifici. Viene prevista, infatti, l'abrogazione della legge 27 maggio 1949, n. 260, che, all'articolo 4, attualmente disciplina tale materia.

In considerazione dell'orientamento prevalente in Commissione, rinvio il seguito della discussione del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9,20.**

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO